



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 182 / 2022

DEL 27/05/2022

OGGETTO: FRUIZIONE DI CONGEDO STRAORDINARIO A DIPENDENTE MATRICOLA N. 64 PER ASSISTENZA AL CONIUGE

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTE le deliberazioni G.C. n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente" come modificata dalla deliberazione G.C. n. 109 del 30/11/2021 ad oggetto "Modifica del Piano triennale dei fabbisogni di personale (P.T.F.P) 2021-2023 con riferimento agli esercizi 2021 e 2022 ed approvazione della dotazione organica" e G.C. n. 20 del 15/02/2022 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2022-2024 e Piano degli obiettivi per l'anno 2022";

Visto il decreto del Sindaco n. 4 del 03/03/2022 di conferimento delle funzioni di Responsabile del Settore Amministrativo;

VISTA la determinazione n. 134 del 26/05/2021 con la quale venivano concessi al dipendente matricola n. 64 , anni 1(uno) di congedo straordinario, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 42, comma 5 e seguenti, del D. Lgs. 26 maggio 2001, n. 151 a decorrere dal 01.06.2021 sino al 31.05.2022;

VISTO che con lettera in data 18/02/2022 acquisita al protocollo dell'Ente con n. 2208 il dipendente matricola n.64 chiedeva di poter rientrare in servizio a far data dal 01/03/2022;

CONSIDERATO che in data 01/03/2022 il dipendente rientrava anticipatamente dal congedo straordinario riprendendo servizio in data 01/03/2022 e conseguentemente riducendo i mesi di congedo straordinario da 12 a 9;

VISTO che con lettera in data 16/05/2022 acquisita al protocollo dell'Ente con n. 6313 lo stesso chiedeva un ulteriore periodo di congedo straordinario retribuito per assistere il coniuge convivente; dal 01/06/2022 al 31/08/2023, per un periodo quindi di anni 1 e mesi 3;

ACCERTATO che il periodo complessivo dei due congedi, usufruiti e richiesti, è pari al periodo massimo di due anni previsto dalla vigente normativa;

VISTO l'art. 42, commi da 5 a 5-quinques del D.Lgs. 26 maggio 2001, n. 151 e successive modificazioni, che testualmente prevedono:

"5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto di fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto di fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona....omissis

5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. omissis

5-quater. Omissis

5-quinques. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5,5-bis,5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.";

VISTI gli atti d'ufficio ed accertato che la persona assistita:

- è coniuge del richiedente;
- è portatore di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- non è ricoverato a tempo pieno in istituto specializzato;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dall'art. 24, comma 1.a, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che il/la richiedente ha titolo ad ottenere il permesso retribuito in quanto lo stesso ha dichiarato con nota depositata agli atti il 16/05/2022 prot. 6313.III.12/3.5 quanto segue:

- nessun altro soggetto ha chiesto ed ottenuto il congedo straordinario per il coniuge convivente;
- la persona da assistere non risulta ricoverata a tempo pieno
- durante l'arco della vita lavorativa non ha usufruito di altro periodo di congedo straordinario.

ACCERTATO inoltre che nessun altro soggetto ha chiesto ed ottenuto per il coniuge convivente ai sensi dell'art. 1, commi 20 e 36 della legge n. 76/2016/parente di cui sopra il congedo di cui trattasi;

VISTA la nota del 20/05/2022 del Responsabile del Settore Tecnico in cui presta servizio il dipendente di cui trattasi, con la quale si comunica che nulla osta all'accoglimento dell'istanza, acquisita agli atti;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 24 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

VISTA la circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010;

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 3 febbraio 2012, n. 1 che chiarisce che, anche per il congedo straordinario in questione si applica il principio del "referente unico" di cui all'art. 24 della legge 183/2010;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente sarà iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

DETERMINA

1. Di accogliere, per le motivazioni e secondo quanto in premessa esposto, la richiesta del dipendente matricola n. 64 di concessione del congedo straordinario, per il periodo dal 01/06/2022 al 31/08/2023 - anni 1(uno) e mesi 3 (tre) - , ai sensi e con le modalità di cui all'art. 42, comma 5 e seguenti, del D. Lgs. 26 maggio 2001, n. 151 e conseguentemente:

- durante il periodo di congedo, sopra indicato, al dipendente verrà erogata una indennità mensile, corrispondente all'ultima retribuzione percepita, composta delle sole voci fisse e continuative della stessa;
- il periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine servizio o di fine rapporto (infatti l'indennità erogata non è assoggettata alla relativa contribuzione);

2. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al visto di regolarità contabile di cui all'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

3. Di trasmettere copia della presente determinazione, dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del TUEL, all'interessato/a.

Lì, 27/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PARIS LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)